

Come accedere all'interruzione di gravidanza se si è minorenni?

Scritto da Administrator

Domenica 21 Ottobre 2012 10:04 -

L'interruzione di gravidanza per le minori è regolata dall'art.12 della legge 194:

“La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna.

Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.

Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela”.

Dunque, per una ragazza minore che decida di interrompere una gravidanza indesiderata è necessario l'assenso di chi esercita la potestà (entrambi i genitori, o il genitore che esercita la potestà, o il tutore). Spesso può accadere che una giovane ragazza abbia problemi familiari e non voglia coinvolgere i genitori in questa sua scelta. In tal caso, può rivolgersi al personale del consultorio o della struttura sanitaria, che compila il certificato ed una relazione dettagliata per il giudice tutelare competente. Quest'ultimo è tenuto, entro cinque giorni, ad esprimere un parere, autorizzando o meno l'interruzione di gravidanza. Qualora invece esistano condizioni di urgenza per grave pericolo per la salute della minore, il medico può compilare un certificato di urgenza, senza necessità di consenso dei genitori o dei tutori, ne' del giudice tutelare, secondo quanto dettato dall'art.7 della legge 194.

Come accedere all'interruzione di gravidanza se si è minorenni?

Scritto da Administrator

Domenica 21 Ottobre 2012 10:04 -
